



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

Deliberazione del Consiglio comunale - Originale

N. del registro 5 Data 24 febbraio 2014	OGGETTO:	Approvazione Regolamento per la disciplina degli incarichi legali.
--	----------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese febbraio alle ore 17:45 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	BOCCIA PASQUALE	X		10.	LUCATELLI MONIA		X
2.	BARBANTE ROBERTO	X		11.	SERAFINI GIORGIO	X	
3.	SCIAMPPLICOTTI MARIKA	X		12.	SANTANGELI LUCA	X	
4.	QUERINI MAURIZIO	X		13.	FONDI ENRICO	X	
5.	TRINCA VALENTINA	X		14.	GATTA MARIO	X	
6.	FEI MAURO	X		15.	ROMEI DANILO	X	
7.	SELLATI ROBERTO	X		16.	CRESTINI EMANUELE		X
8.	FERAZZOLI LUIGI		X	17.	DE SANTIS MAURIZIO	X	
9.	PIZZICONI SIMONE	X					

Assegnati n.	
n carica n.	

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

.....

Presenti n.	14
Assenti n.	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede la Sig.ra Sciamplicotti Marika nella sua qualità di Presidente
 - Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Stefania Panzironi La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i signori: Pizziconi Simone, De Santis Maurizio e Romei Danilo

Il PRESIDENTE, chiede al consiglio che accetta, di dare per letta la sottostilata proposta di delibera:

“

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che è necessario per l'Ente disciplinare il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio a legali esterni, in conformità allo Statuto Comunale e dei principi in esso contenuti;
- che tale necessità è stata rappresentata con note numero 33409 del 3.12.2013 a firma del responsabile del settore AA.II. e con nota numero 33988 del 10.12.2013 a firma del segretario comunale;
- che quanto sopra va attuato mediante approvazione di un disciplinare per la nomina dei legali da parte dell'Ente;
- che si intende porre massima attenzione alla verifica dell'efficacia dell'espletamento dei mandati conferiti ai legali regolamentandone le modalità di informazione da rendere al Comune;
- che l'affidamento di un incarico a un avvocato per la difesa in giudizio da parte di una amministrazione pubblica non richiede l'esperimento di una procedura selettiva in quanto, come stabilito dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato, il conferimento di un singolo incarico legale non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta. È quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza dell'11 maggio 2012, n. 2730.
- che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare;
- che è, pertanto, necessario predisporre un avviso pubblico per la selezione dei legali di fiducia del Comune di Rocca di Papa;
- che a seguito di incontri, ai quali hanno preso parte il Sindaco e la Giunta Comunale, i responsabili di tutti i settori e il Segretario Comunale, è stato predisposto lo schema del regolamento comunale che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti premesse.

Visto che il Regolamento predisposto per la disciplina di affidamento degli incarichi legali esterni, contraddistinto con la lettera A) rispecchia e rispetta gli indirizzi dettati e i criteri di trasparenza nell'affidamento nonché la efficacia e professionalità richiesti

il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18/08/2000 n.26;

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il regolamento per la disciplina degli incarichi legali, contraddistinto come allegato A);
3. di approvare la bozza di convenzione per l'affidamento professionale di rappresentanza in giudizio, contraddistinto come allegato B);
4. di dare mandato agli uffici comunali preposti di procedere con la formazione dell'elenco da sottoporre per la definitiva approvazione alla Giunta Comunale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs n.267/2000;
6. Inviare la presente delibera alle organizzazioni sindacali.”

:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n°26
C.A.P. 00040
Codice Fiscale 01238260580

(PROVINCIA DI ROMA)

Centralino (06) 9428611
Fax (06) 9499164
Partita IVA 0097547141004

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI

Art. 1 Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli incarichi conferiti per l'espletamento di attività di assistenza e di consulenza legale, compresa la rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario e amministrativo, ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali. Quanto sopra nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 Conferimento dell'incarico per consulenza legale

E' consentito affidare incarichi di consulenza soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti di particolare delicatezza e complessità, in ordine ai quali sia ravvisata la necessità di rivolgersi a professionisti esterni.

Gli incarichi di consulenza legale sono conferiti a soggetti di comprovata esperienza dalla Giunta Comunale su richiesta motivata del responsabile di settore competente per materia, previa procedura comparativa, al fine di garantire trasparenza, non discriminazione e pubblicità delle procedure amministrative. Gli incarichi di consulenza possono essere assegnati solo dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del comune e comunque alle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

Art. 3 Conferimento dell'incarico per rappresentanza in giudizio

Gli incarichi di rappresentanza in giudizio sono conferiti previa delibera di Giunta Comunale debitamente motivata in ossequio al dettato dell'art. 29, comma 10 dello Statuto Comunale vigente attraverso il quale si prevede che il Sindaco, n.q. di legale rappresentante dell'Ente, senta la Giunta e decida nei contenziosi di qualunque natura la costituzione in giudizio dell'Ente, la eventuale domanda riconvenzionale, la chiamata in garanzia, la proposizione delle liti, degli appelli e dei ricorsi e qualsivoglia altro atto correlato alla difesa delle ragioni dell'Ente. La rappresentanza in giudizio dell'Ente, salvo i casi riferiti al contenzioso Tributario, è riservata esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco. Il Sindaco determina la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se soggetto attivo, compresa la costituzione di parte civile in procedimenti giudiziari penali. Per quest'ultima il Sindaco non si limita a sentire la Giunta Comunale, ma si rimette alle decisioni della Giunta Comunale stessa.

La regolarità tecnica verrà apposta sulla proposta della deliberazione dal responsabile del settore competente unitamente al responsabile del settore Affari Istituzionali. Fanno eccezione gli incarichi afferenti le citazioni in giudizio per responsabilità civile per i quali il Comune procede nominando il legale indicato dalla Compagnia Assicuratrice ai sensi della clausola Broker che prevede il patto di gestione alle liti. In tal caso la determinazione di incarico verrà effettuata direttamente dal responsabile del settore Affari Istituzionali e contenzioso trattandosi di scelta obbligata ed essendo le spese legali a carico della Compagnia di Assicurazione.

Sono vietate liti temerarie, le quali rappresentano solo fonti di danno per il Comune. Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite.

Alla delibera di Giunta Comunale seguirà determinazione congiunta del responsabile del settore AA.II. e del responsabile del settore dal quale si è sviluppato il contenzioso che, secondo i dettami del “regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni”, approvato con atto di Giunta Comunale n. 144 dell’8 settembre 2009, con la quale si provvederà alla formalizzazione del conferimento dell’incarico nonché all’impegno e alla liquidazione delle correlate spese secondo le percentuali (acconto e saldo) appresso riportate.

A tal uopo, a generali fini di trasparenza e per garantire la massima professionalità degli incarichi, è costituito un elenco aperto di professionisti e di studi associati, disponibili ad accettare incarichi professionali. Tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da questo Ente, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale, come appresso in dettaglio specificato.

Nella apposita convenzione di accettazione dell’incarico (allegata al presente regolamento) i professionisti dovranno dichiarare di accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento e che non sussistono cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013 riguardo all’incarico in oggetto presso il Comune di Rocca di Papa.

I suddetti professionisti sono inseriti in un unico elenco, denominato ‘Albo’ approvato con delibera di Giunta Comunale. Per la formazione dell’elenco il Comune di Rocca di Papa, tramite gli uffici competenti, predispone apposito avviso e ne dà divulgazione attraverso il proprio sito istituzionale, inviandolo alle Presidenze degli Ordini Professionali di Roma e di Velletri.

Il suddetto elenco è soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento del medesimo, da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno, previo esame delle domande all’uopo presentate.

Art. 4 Tariffe

Stabilire convenzionalmente all’atto della dichiarazione di disponibilità che le competenze professionali saranno corrisposte tenendo presente le seguenti disposizioni in deroga ai minimi previsti dalle vigenti tariffe forensi.

1. Il compenso per l’incarico legale nei giudizi davanti ai Giudici ordinari, amministrativi, tributari e speciali, arbitri, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali viene stabilito nella misura ed entro i limiti massimi degli importi della seguente tabella:

Importi massimi liquidabili per l’intero giudizio

Cause di valore fino a € 600,00 - fino ad € 200,00;

Cause di valore da € 600,01 fino a € 1.600,00 - fino ad € 400,00;

Cause di valore da € 1.600,01 fino a € 2.600,00 - fino ad € 650,00;

Cause di valore da € 2.600,01 fino a € 5.200,00 - fino ad € 1.500,00;

Cause di valore da € 5.200,01 fino a € 25.900,00 - fino ad € 2.500,00

Cause di valore da € 25.900,01 fino a € 51.700,00 - fino ad € 3.000,00;

Cause di valore da € 51.700,01 fino a € 103.300,00 - fino ad € 3.500,00;

Cause di valore da € 103.300,01 fino a € 258.300,00 - fino ad € 4.000,00;

Cause di valore da € 258.300,01 fino a € 516.500,00 - fino ad € 4.500,00;

Cause di valore da € 516.500,01 fino a € 1.549.400,00 - fino ad € 5.000,00;

Cause di valore da € 1.549.400,01 fino a € 2.582.300,00 - fino ad € 5.500,00;

Cause di valore da € 2.582.300,01 fino a € 5.164.600,00 - fino ad € 6.000,00;

Cause di valore oltre € 5.164.600,00 - fino ad € 7000,00;

Cause di valore indeterminabile innanzi al Giudice di Pace - fino ad € 600,00;

Cause di valore indeterminabile innanzi alle altre Magistrature in primo grado - fino ad € 3.500,00;

Per le cause innanzi alle Magistrature superiori (Corte d’Appello, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione) gli importi sopra riportati sono incrementati del 30%;

Per i procedimenti speciali, esecutivi e tavolari gli importi sopra riportati sono ridotti del 20%.

2. I compensi massimi individuati al comma 1 sono da intendersi al netto di I.V.A. e degli oneri previsti per legge (C.N.A.) e comprensivi della ritenuta d’acconto; i suddetti compensi sono al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli).

3. In caso di ricorso amministrativo con istanza cautelare, in considerazione della maggiore attività legale richiesta, l’importo massimo determinato in tabella è maggiorato del 20%.

4. Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite massimo del compenso è determinato secondo il giudizio avente valore più alto, maggiorato del 20% per ciascun ulteriore incarico connesso, fino ad un massimo del 100% dell'importo stabilito per il giudizio principale.

La maggiorazione dell'importo massimo del compenso nella misura del 20% si applica anche per ogni ricorso per motivi aggiunti e per ogni chiamata di terzo, fatto salvo eventuale diverso accordo con il professionista.

5. In caso di soccombenza della controparte e/o di rinuncia agli atti con condanna della controparte alla rifusione di spese legali in misura maggiore di quella prevista dal presente regolamento, al legale incaricato viene corrisposta la maggiore somma determinata dal Giudice abilitando lo stesso a riscuotere direttamente dalla parte soccombente.

6. Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale) vengono corrisposte le competenze nella misura massima indicata in tabella ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

7. Le somme pattuite saranno corrisposte al professionista previa presentazione di una parcella preventiva e il Comune procederà con il relativo impegno di spesa e liquidazione che dovrà essere seguita da mandato di pagamento entro trenta giorni dalla assunzione della determinazione di impegno e liquidazione stessa.

8. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere.

In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune.

9. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) e d), non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata.

Gli importi di cui al presente articolo verranno liquidati quanto al 40% al momento del conferimento dell'incarico e quanto al saldo al termine del singolo grado di giudizio. Le spese vive verranno anticipate unitamente alla liquidazione dell'acconto di onorari e competenze.

Art. 5 Istruttoria e procedure interne

Gli addetti all'Ufficio del Protocollo, una volta acquisita agli atti del Comune la notifica di qualsivoglia atto giudiziario, dovranno prontamente e senza indugio consegnare l'originale al responsabile del settore Affari Istituzionali che provvederà a darne notizia al Responsabile dell'ufficio competente per materia. In caso di assenza del responsabile del settore Affari Istituzionali l'originale dei suddetti atti dovrà essere consegnato al Segretario Comunale che provvederà come sopra.

All'uopo, il responsabile del settore correlato all'insorto contenzioso avrà cura di trasmettere al Responsabile del Settore Affari Generali una dettagliata relazione con allegata tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.

Il Responsabile del settore Affari Istituzionali presterà assistenza al Responsabile competente per le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio.

Sarà cura dell'Ufficio Affari Generali e Contenzioso trasmettere al professionista la deliberazione d'incarico e la relativa determinazione di affidamento incarico e impegno spesa, nonché tutti gli atti trasmessi dagli uffici opportuni e necessari per la tutela degli interessi dell'Ente.

Tutti gli uffici del Comune sono tenuti ad evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del Servizio Affari Generali, per l'istruttoria delle pratiche nei tempi strettamente necessari.

II Comune avrà cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni e frettolosità pregiudizievoli.

Art. 6 Mediazione civile

All'atto del conferimento dell'incarico, il legale nominato è tenuto ad informare per iscritto l'Ente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dalla vigente normativa nonché dell'obbligatorietà cui il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Nei casi previsti dalla legge e dal presente articolo, per l'individuazione del Mediatore si procederà tramite la Camera di Mediazione del Tribunale di Velletri. E' rimesso alla Determinazione del Responsabile del Settore competente, nei casi in cui non è richiesta particolare competenza tecnica, di

accedere personalmente all'organismo di mediazione. Di tale Determinazione dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Affari Istituzionali e Contenzioso così come del risultato del relativo procedimento, ai fini dei successivi adempimenti.

Art. 7 Atti di transazione

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dai commi successivi del presente articolo e nel rispetto dei principi del presente Regolamento.

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un difensore incaricato, l'Ufficio Affari Istituzionali dovrà essere informato dal professionista non solo sull'andamento processuale, ma anche sull'opportunità ed eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

L'Ufficio Affari Istituzionali acquisisce, altresì, dal Responsabile del Settore interessato per materia, il parere in ordine alla convenienza per il Comune alla transazione e, nell'ipotesi che lo stesso sia positivo, invita il legale a stilare lo schema dell'atto di transazione, o a verificarne la coerenza, qualora trasmesso dalla controparte, che formerà oggetto di proposta di deliberazione per la Giunta Comune, da parte dell'Ufficio competente per materia.

Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

Art. 8 Informativa

I professionisti incaricati si impegnano ad informare per iscritto il Sindaco e il Settore Affari Istituzionali su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto, su richiesta o almeno a cadenza semestrale.

Ai soggetti di cui sopra deve essere inviata in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

Art. 9 Revoca dell'incarico

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento e con quelle che regolano l'attività forense danno luogo alla revoca dell'incarico e alla risoluzione dell'eventuale convenzione.

Art. 10 Deroghe

Il Comune si riserva la facoltà di rivolgersi a professionisti esimi e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, per questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione, motivando adeguatamente la delibera di incarico.

Art. 11 Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa in materia.



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Corso Costituente n° 26
C.A.P. 00040
Codice Fiscale 01238260580

(PROVINCIA DI ROMA)

Centralino (06) 9428611
Fax (06) 9499164
Partita IVA 0097547141004

OGGETTO: Convenzione per incarico professionale di rappresentanza in giudizio

Con la presente scrittura privata, redatta presso gli uffici del Comune di Rocca di Papa in duplice originale e da valere ad ogni effetto di legge

TRA

..... che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta ed il cui C.F. è 01238260580

E

l'avvocato ,con studio in....., via
.....

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n..... del / / , immediatamente eseguibile, è stato stabilito di resistere nel giudizio promosso dal innanzi al affidando l'incarico della difesa degli interessi di questo Ente all'avvocato..... , con studio in eleggendo domicilio presso lo studio.....

CIO' PREMESSO

In data odierna, le parti, come sopra costituite, addivengono alla stipula della presente convenzione, regolata dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 L'incarico ha per oggetto la tutela degli interessi di questo Ente nel giudizio promosso da..... innanzi al , con ogni più ampia facoltà di legge, compresa la facoltà di riscuotere eventuali spese legali liquidate dal Giudice nel caso in cui dovessero essere superiori a quelle stabilite con il presente atto.

Art. 3 L'avvocato/praticante avvocato abilitato accetta l'incarico, impegnandosi a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Rocca di Papa e di non averne in corso alcuno.

Art. 4 L'avvocato/praticante incaricato si impegna ad informare per iscritto il Sindaco e il Servizio Affari Istituzionali e contenzioso su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto, nonché ad inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, secondo i termini previsti dal Regolamento per la disciplina degli incarichi legali.

Art. 5 L'avvocato/praticante incaricato si impegna ad attenersi, nella redazione della parcella, all'applicazione del compenso stabilito all'art. 4 del Regolamento per la disciplina degli incarichi legali approvato con delibera di C.C. n. del pari a € oltre IVA e CPA che verrà liquidato secondo quanto previsto nello stesso regolamento.

Art. 6 Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa, richiesti dal legale.

Art. 7 La sottoscrizione della presente convenzione di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate nonché del Regolamento per la Disciplina degli Incarichi Legali sopra richiamato.

Art. 8 Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 9 Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi legali e alla normativa in materia.

Art. 10 La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso.

Art. 11 L'avvocato dichiara che non sussistono cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal Decreto Legislativo n. 39/2013 riguardo all'incarico in oggetto presso il Comune di Rocca di Papa.

Art. 12 Il valore della causa è pari ad €

Letto, approvato e sottoscritto,

Comune di Rocca di Papa, li

PER IL COMUNE DI ROCCA DI PAPA

L'AVVOCATO

Ad inizio discussione l'assessore QUERINI chiede al Presidente per il futuro, di inserire i punti relativi alle mozioni e interrogazioni in chiusura dell'ordine del giorno, perché se continuiamo a metterli all'inizio il pubblico che interviene non può mai conoscere tutte le attività e le proposte dell'amministrazione comunale che riguardano l'intera cittadina, ma succede che, dopo avere assistito all'estenuante show messo in scena dalla minoranza, stufo va via. Quindi illustra la proposta di Regolamento in oggetto.

Il consigliere GATTA richiama il Vice Sindaco a volere prendere tutto quello che di buono viene dalla minoranza nei suoi contributi.

Il capogruppo SANTANGELI preannuncia il voto favorevole sulla proposta, suo e del gruppo che rappresenta.

Il capogruppo DE SANTIS preannuncia il suo voto favorevole.

Il capogruppo FONDI preannuncia l'astensione sua e del gruppo che rappresenta, in quanto, sostiene che non ha chiaro il regolamento che si va questa sera a votare.

Il consigliere ROMEI a nome del suo gruppo preannuncia la sua astensione.

A questo punto esce dall'aula il consigliere Crestini risultano in proseguimento di seduta n. 14 consiglieri comunali.

Esaurita la discussione il PRESIDENTE pone ai voti la proposta in oggetto, e, assistita dai signori scrutatori, ne proclama il seguente risultato.

PRESENTI: N. 14
FAVOREVOLI: N. 11
CONTRARI: =====
ASTENUTI: N. 3 (Fondi, Gatta e Romei)

Il Consiglio approva

Dopodichè, ritenendo l'urgenza di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento approvato, il PRESIDENTE invita il Consiglio a votare per l'immediata esecutività dell'atto che riporta la seguente separata violazione:

PRESENTI: N. 14
FAVOREVOLI: N. 11
CONTRARI: =====
ASTENUTI: N. 3 (Fondi, Gatta e Romei)

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SCIAMPICOTTI MARIKA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
PANZIRONI STEFANIA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line – sito ufficiale del comune il per rimanervi quindici giorni consecutivi

Lì

**IL FUNZIONARIO DIRETTIVO INCARICATO
(Rita Martelli)**

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO